



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2021

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Reana del Rojale organizza il servizio di trasporto scolastico (d'ora innanzi definito servizio) con il fine di concorrere alla fruizione del diritto allo studio e di agevolare la frequenza scolastica.
2. **Il servizio risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.**
3. Il servizio si configura come momento educativo per il bambino, ne favorisce il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed attraverso il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

ART. 2 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Beneficiano del servizio i bambini residenti e frequentanti le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel territorio comunale.
2. **Il servizio potrà essere erogato, nell'ambito del territorio comunale, a favore dei residenti di altri Comuni, previo convenzione o accordo, ai sensi del D.M. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997, ed agli alunni delle scuole paritarie ubicate nel Comune di Reana del Rojale, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e qualora ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza ai residenti e alle scuole pubbliche.**

ART. 3 CRITERI GENERALI

1. Il servizio si uniforma ai seguenti criteri generali:
 - a) i punti di salita e discesa (d'ora in avanti definiti fermate) devono avere caratteristiche tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade soggette a forte traffico, non controllate da semafori, non dotate di marciapiede, di strisce pedonali, di apposita segnaletica, ecc.;
 - b) deve essere congruo rispetto agli orari di inizio e di fine attività didattiche stabiliti dall'Autorità scolastica.
2. **In caso di mancata disponibilità di posti sugli automezzi e/o in caso di necessità oggettive, è facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare il servizio di trasporto con più corse degli scuolabus per la stessa scuola; in tal caso gli alunni della prima corsa dell'andata, e dell'ultima al ritorno, saranno accolti/sorvegliati da operatori incaricati.**
3. **In caso di mancata disponibilità di posti sugli automezzi, il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'infanzia verrà effettuato oltre il normale orario scolastico di entrata e anticipatamente all'orario di uscita della scuola primaria e secondaria di primo grado.**

ART. 4 PIANO DEL SERVIZIO

1. Il piano del servizio è costituito da:
 - fermate degli automezzi adibiti al servizio;
 - orari delle fermate.
2. L'amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta, approva il piano del servizio ed ogni sua modificazione.
3. Le fermate sono dislocate sul territorio comunale in rapporto al bacino di utenza potenziale. Sono individuate in luoghi che, per le loro caratteristiche, non comportino pericoli rispetto al traffico veicolare ed allo stato dei luoghi stessi, e sono dotate di apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
4. Le fermate hanno carattere permanente e non sono modificabili se non per accertate ragioni di utilità generale.
5. Il piano del servizio è comunicato all'utenza ed alla competente Autorità scolastica.

ART. 5 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Ferme restando le specifiche responsabilità e competenze dei genitori e dell'Autorità scolastica, fatto salvo l'obbligo di assicurare il servizio di accompagnamento sull'automezzo adibito al trasporto degli alunni della Scuola dell'infanzia, l'Amministrazione comunale, per accertate esigenze di utilità generale e compatibilmente con le risorse disponibili, può adottare particolari misure atte a tutelare la sicurezza degli alunni delle Scuole primaria e secondaria di primo grado durante le diverse fasi di attuazione del servizio, quali ad esempio l'istituzione di un servizio di accompagnamento durante il trasporto.
2. Tali servizi possono essere gestiti mediante volontariato, convenzioni, appalti o mediante personale in servizio presso l'Amministrazione comunale.
3. Per la copertura finanziaria di tali servizi l'Amministrazione comunale può prevedere e determinare una compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nei modi indicati dalla Legge.

ART. 6 PRESENZA DEI GENITORI ALLE FERMATE

1. I genitori degli alunni rispondono della sicurezza dei medesimi nelle fasi antecedenti la salita sull'automezzo adibito al servizio e susseguenti alla discesa dallo stesso.
2. I genitori degli alunni di tutte le Scuole hanno l'obbligo di essere presenti alla fermata dei viaggi di ritorno. Per i soli alunni della Scuola secondaria di primo grado, previa espressa autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, è possibile l'uso in autonomia del servizio di trasporto scolastico secondo quanto previsto dall'art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
3. In alternativa alla presenza personale, i genitori possono delegare tale incombenza ad una o più persone maggiorenni di fiducia. La delega dovrà essere comunicata in forma scritta all'Amministrazione comunale. Nel viaggio di ritorno, il personale in servizio riconsegna il minore esclusivamente al genitore od alla persona delegata di cui al presente articolo.
4. In assenza di genitore o della persona delegata, il minore è trattenuto sull'automezzo adibito al servizio fino al rientro presso il Comune, ed accompagnato all'Ufficio di Polizia comunale. Qui è custodito sino all'arrivo del genitore o della persona delegata.
5. **Dalla seconda assenza alla fermata del genitore o della persona delegata, a causa del grave disagio e dell'aggravio di incombenze procurate all'Amministrazione comunale e fermo restando ogni ulteriore provvedimento previsto dalla Legge, potrà essere applicata una sanzione amministrativa nella misura di 150,00 euro per violazione del presente regolamento comunale.**

ART. 7 ISCRIZIONE AL SERVIZIO E CRITERI DI PRIORITA'

1. Per usufruire del servizio, il genitore dell'alunno o chi ne fa le veci presenta formale richiesta di iscrizione all'Amministrazione comunale, in base alle modalità ed ai termini stabiliti dai competenti Uffici.
2. Contestualmente alla presentazione della richiesta, il genitore:
 - a) dichiara di aver preso visione del presente Regolamento;
 - b) indica i soggetti eventualmente delegati di cui all'art. 6 c. 3.
3. L'utilizzo di una fermata diversa da quella indicata nel modello di iscrizione deve essere segnalato dal genitore, in forma scritta con adeguato anticipo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dai competenti Uffici e fatta pervenire all'ufficio competente comunale.
4. **Il trasporto scolastico è garantito, nei limiti delle risorse disponibili, agli aventi residenza oltre il raggio di cinquecento metri dalla scuola frequentata, mentre potrà essere non assicurato a coloro che risiedono a distanze inferiori, salvo motivate e particolari situazioni di disagio che il Comune si riserva di valutare.**

5. In ogni caso per gli alunni diversamente abili è assicurato il servizio di trasporto con mezzo adeguato.
6. **Per l'ammissione al servizio si terrà conto dei seguenti criteri generali di priorità:**
 - a) **residenza nel comune di Reana del Rojale;**
 - b) **maggiore distanza tra abitazione e sede scolastica;**
 - c) **alunni frequentanti le scuole dell'obbligo;**
 - e) **grado di bisogno effettivo del servizio in relazione alla documentata situazione familiare;**
 - f) **ordine cronologico di accesso all'Ufficio preposto al rilascio del titolo di viaggio.**
7. **Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista d'attesa, che terrà conto delle priorità sopra indicate.**

ART. 8 COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

1. L'Amministrazione comunale, per ciascun anno scolastico, stabilisce con deliberazione giuntales una compartecipazione alle spese a carico degli utenti del servizio. Tale deliberazione giuntales può prevedere esenzioni e riduzioni della compartecipazione a vantaggio di determinate tipologie di utenti. Il pagamento della compartecipazione è effettuato secondo le modalità e nei termini stabiliti dai competenti Uffici.
2. Il genitore che rinuncia al servizio deve comunicarlo formalmente all'Amministrazione comunale **in forma scritta e con congruo anticipo (minimo 15 giorni).**

ART. 9 COMPORTAMENTO DEI MINORI

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio:
 - prendere rapidamente posto;
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
 - non alzare il tono della voce;
 - non affacciarsi dal finestrino;
 - **non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;**
 - **non consumare bevande e cibi;**
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dall'accompagnatore e/o dall'autista senza successo, devono essere riferiti dallo stesso, in forma scritta e circostanziata, al competente Ufficio comunale che informerà i genitori.
2. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità, l'Amministrazione comunale, con atto motivato e notificato ai genitori, adotta i seguenti provvedimenti:
 - Ammonizione scritta;
 - Sospensione dal servizio per due settimane, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
3. Sono a carico dei genitori o di chi esercita la patria potestà gli oneri derivanti da danneggiamenti prodotti dai minori sui beni di proprietà pubblica o privata ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.
4. Resta a carico dei genitori ogni ulteriore responsabilità sotto i profili penale e civile per il danneggiamento di cose e persone ed in generale per il comportamento dei minori durante lo svolgimento del servizio.

ART. 10 IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche, lavori stradali, avaria degli automezzi adibiti al servizio, ed in generale di oggettiva impossibilità ad eseguire il servizio, in tutto o in parte, secondo le modalità di Legge, l'Amministrazione comunale provvede ad avvisare con la maggior tempestività possibile gli utenti e l'Autorità scolastica.
2. **In occasione degli scioperi nazionali delle scuole di ogni ordine e grado indetti durante tutto l'anno scolastico, il servizio di trasporto scolastico comunale non sarà effettuato per i viaggi di andata a scuola del mattino, al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo per gli alunni a causa del venir meno della funzione di sorveglianza presso le scuole.**
3. In caso di manifestazioni sindacali del personale scolastico che comportino uscite anticipate e/o in ogni caso di modificazioni dell'orario delle lezioni, l'Amministrazione comunale può decidere di non effettuare il servizio di trasporto scolastico.
4. In tali circostanze è onere dei genitori provvedere al trasporto degli alunni.

ART. 11 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. **Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.**

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. **Il presente regolamento entra in vigore fin dalla sua approvazione.**